



TRIBUNALE ED UFFICIO DI SORVEGLIANZA
di CAMPOBASSO

Prot. n. 175 /2022 I.

IL PRESIDENTE F.F.

VISTI i precedenti provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza in data 4.3.2020 prot. n. 323, in data 19.3.2020 prot. n. 442, in data 14.5.2020 prot. n. 764, in data 3.8.2020 n. 23, in data 16.10.2020 n. 33, in data 5.11.2020 n. 38, in data 21.1.2021 n. 1 (e successive proroghe), con i quali sono state adottate misure organizzative tese a fronteggiare il rischio di contagio da COVID-19;

VISTO il proprio provvedimento del 4.1.2022, con il quale dette misure venivano ulteriormente prorogate sino al 31.3.2022, in attuazione del decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221;

VISTO il D.L. in data 24 marzo 2022, n. 24, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"* (GU Serie Generale n. 70 del 24-03-2022) il quale, all'art 6, n.6 prevede che all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dall' 1 aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

RILEVATO

che l'articolo 9 sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso e di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (cd. *green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 quinquies, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il

personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria);
che erano esentati da tale obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 sexies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;
che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti. L'articolo 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del D.L. 52/2021, inserendo tra coloro cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo". Sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo ai soggetti muniti di green pass di base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del cd. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già sottratti all'obbligo vaccinale per ragione di salute;

che la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina;
che, però, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni.
Innanzitutto, per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 quinquies e 9 sexies del decreto

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7). Risultano, invece, abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b). Non è più obbligatorio --ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza nei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche). Fermo restando il dovere sociale vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del green pass rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

RITENUTO che, dunque, in base alla normativa vigente, sino al 30 aprile 2022:

- i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* di base;
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass*;

- per l'ingresso e la permanenza in questo ufficio giudiziario, è necessario e sufficiente indossare generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche);
RITENUTO, pertanto, che occorre dare attuazione alle nuove disposizioni, per quanto di propria competenza;

DISPONE

- dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i dipendenti di questo Ufficio e i soggetti che svolgono, comunque, attività lavorativa o di formazione o di volontariato all'interno dell'ufficio il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in questa sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, dovranno esibire, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde (c.d. green pass di base);
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass;
- per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari è necessario indossare -sempre sino al 30 aprile 2022- "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche)

CONFERMA

nel resto, per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento:

le misure di protezione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 già adottate dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, ove conformi alla normativa vigente.

Si comunichi il presente provvedimento a tutto il personale amministrativo e di Magistratura di questo ufficio, al responsabile del servizio di vigilanza Federalpol s.r.l., al Medico Competente, al RSPP, al Procuratore Generale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, nonché al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Prefetto di Campobasso.

Campobasso 31 marzo 2022

Il Presidente f.f.
Dr.ssa Anna Gonnella
Anna Gonnella